

sione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non piu' di sei mesi. La stessa norma si applica per la concessione quando l'Amministrazione riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa del decennio, non superiore ai sei mesi, all'impiegato che abbia fruito di aspettativa fino al limite massimo previsto-

ARTICOLO 42

Alla scadenza del prolungamento del nuovo periodo, se l'impiegato non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del precedente articolo-

ARTICOLO 43

Qualora la malattia sia stata contratta per causa di servizio e l'impiegato che venisse collocato a riposo non abbia diritto a pensione, avra' diritto ad una indennita' di tanti mensili di stipendio per quante sono gli anni di servizio prestato-

ARTICOLO 44

E' su facolta' dell'amministrazione di collocare a riposo di Ufficio i dipendenti che abbiano compiuto i 40 anni di servizio, ovvero abbiano raggiunto gli anni 65 con almeno 20 anni di servizio indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e del rendimento del lavoro e sara' applicato il trattamento di cui sopra. Per i dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza si applicheranno le disposizioni delle vigenti leggi per il conseguimento della pensione-

ARTICOLO 45

Gl'impiegati in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio in quanto siano applicabili-

ARTICOLO 46

Durante il congedo ordinario o straordinario e indipendente

della concessione di esse non potranno imponersi al dipendente o-
neri ad aggravamenti né tanto meno diminuzione della retribuzione
che deve essere corrisposta per intero-

ARTICOLO 47

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a proprie spese
ed in qualunque momento, il dipendente in congedo per malattia
ad una o più visite sanitarie, anche di un collegio di medici
in contraddizione col medico curante-

ARTICOLO 48

Nel caso di morte di un dipendente lo stipendio del mese in
corso e del mese successivo verranno corrisposti per intero a
favore degli eredi, se aventi diritti agli alimenti, salvo la
liquidazione della pensione e dell'indennità-

ARTICOLO 49

Alla vedova, ai figli orfani di età minore ed agli immediati
ascendenti, notoriamente ed effettivamente a carico dei dipen-
denti venuti a morte in attività di servizio, i quali non pos-
sono liquidare la pensione sarà accordato un indennizzo equi-
valente a tante mensilità di stipendio o salario, quanto sono
gli anni di servizio prestati in base all'ultimo stipendio-

Detto indennizzo non potrà essere inferiore ad un trimestre
di stipendio o salario goduto dal dipendente all'atto della mor-
te-

ARTICOLO 50

Fino a che la liquidazione della pensione o dell'indennità
non sia definita verrà corrisposto alla famiglia del dipenden-
te da parte del Comune, un assegno nella misura di due terzi di
quanto potrà essere liquidato di pensione od altro indennizzo
al titolare, salvo riserva sulla liquidazione degli arretrati,
o sulla indennità-

ARTICOLO 51

Il dipendente che manca ai suoi doveri sarà, a secondo dei casi, sottoposto ai seguenti provvedimenti disciplinari-

- a) La Censura
- b) La sospensione di primo grado dallo stipendio o salario, da due giorni a trenta giorni, con obbligo del servizio-
- c) La sospensione di secondo grado dallo stipendio o dal salario e dal servizio da un mese a sei mesi-
- d) Il licenziamento-

Per l'applicazione delle suddette punizioni si osservano le norme stabilite dalla legge Comunale e Provinciale, in ogni caso dovranno sempre risultare dal relativo verbale le prove degli addebiti e le giustificazioni dell'interessato-

ARTICOLO 52

La censura è inflitta dal Sindaco per iscritto in caso di negligenza, mancanza in servizio, assenze non giustificate, contegno poco corretto, verso i superiori e verso il pubblico, irregolare condotta-

La sospensione dallo stipendio o salario (I grado) s'infligge dalla Giunta Municipale o dal Consiglio a secondo della competenza di nomina. Si fa luogo ad essa in caso di insubordinazione grave, di assenza arbitraria dall'ufficio, di rifiuto di ubbidienza in affari di servizio, di atti che compromettono il decoro, di recidura nelle mancanze che hanno dato luogo all'applicazione della censura-

La sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio o salario (2 grado) ha luogo di regola dopo la sospensione di I grado per recidiva delle mancanze di cui all'art: precedente per eccitamento alla insubordinazione grave, per violazione del segreto di Ufficio per pregiudizio arrecato agli interessi del Comune, derivante da grave negligenza nell'adempimento dei propri doveri, per manifesta opposizione alla legittima rappresentanza del